

## LEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BENI CONFERITI IN UN TRUST SIMULATO

Con la sentenza **n. 9229/16**, la Terza Sezione penale della Cassazione ha affermato la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni conferiti in un trust simulato costituito da un soggetto indagato per reati tributari.

La questione sottoposta all'esame della Corte attiene alla possibilità di sottoporre, nel corso delle indagini preliminari, a misure cautelari reali beni in relazione ai quali l'indagato di diversi reati tributari ha attuato fittiziamente meccanismi di segregazione patrimoniale. Nel caso di specie l'indagato aveva istituito un trust di tipo familiare - e dunque di natura gratuita - inizialmente riservandosi la posizione di gestore/*trustee* e attribuendosi, successivamente al trasferimento dei beni ad una fiduciaria, la qualifica di guardiano.

Il Gip di Cremona, a fine 2014, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca su 10 milioni di euro facenti parte del fondo in trust che, a suo giudizio, era stato creato per scopi elusivi di norme imperative ma pochi mesi dopo il Tribunale del Riesame aveva annullato il provvedimento.

Nell'accogliere il ricorso della Procura di Cremona avverso la decisione del Tribunale di annullamento del provvedimento di sequestro, la Terza penale - bocciando l'interpretazione del Riesame e tacciandola di superficialità - ha affermato che *“non si può né consentire né ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente a eludere la rigida normativa prevista dal diritto penale”*. I giudici di legittimità hanno, altresì, individuato numerosi elementi che possono intaccare la “credibilità” del trust, tra i quali *“la sostanziale permanenza in capo al disponente dei poteri di gestione dei beni conferiti”*, la presenza di *“una qualche cointeressenza”* tra il disponente e il trustee, il fatto che il mandato a quest'ultimo fosse stato affidato dal disponente *“quando le indagini a suo carico già erano iniziate e quindi in periodo sospetto”*, l'ampiezza dei poteri residui in capo al disponente “guardiano”, senza dimenticare che *“da sempre l'atto gratuito a favore dei congiunti è considerato l'elemento indiziaro più significativo e di per sé sufficiente a fare ritenere la simulazione dell'atto”*.

Elementi sintomatici della natura essenzialmente simulatoria del negozio stesso di cui, sottolinea la Cassazione, il Tribunale non ha tenuto conto. Da qui l'accoglimento del ricorso dei pm.

Avv. Andrea Moja  
Presidente Assostrusts

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione del sito: [www.assotrusts.it](http://www.assotrusts.it)